

TI_GERICHTE 52.2021.189 vom 17. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.189

FR: TI_GERICHTE 52.2021.189 du 17 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2021.189 del 17 marzo 2021

Regeste

Revoca di 15 mesi della licenza di condurre per infrazione grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità)

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm).

E. 2

.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

E. 2.2

Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 24 maggio 2018, il competente procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa con cui ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per avere circolato a 27

km/h (già dedotto il margine di tolleranza) oltre il limite di 50 km/h, proponendone la condanna a una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni) di fr. 14'400.- corrispondenti a 60 aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'000.-. Adito dall'interessato, il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha confermato l'imputazione, riducendo tuttavia la pena pecuniaria - che ha sospeso condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - a fr. 1'750.- (pari a 25 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna) e la multa a fr. 300.-. La predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali (neppure, dunque, la bontà del rilevamento tecnico della velocità e l'entità del relativo eccesso), le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari dell'istanza inferiore - è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 7 febbraio 2020. Nulla può dunque essere rimproverato al Governo per non essersi confrontato con le doglianze dell'insorgente (cfr. ricorso, pag. 6, ad 4.2). Nulla muta del resto che il giudice della Pretura penale abbia sensibilmente ridotto la pena proposta con il decreto d'accusa, considerato che non è dato di sapere quali siano i motivi alla base di una tale decisione, che non trapelano dalla sentenza, di cui il ricorrente non ha ritenuto di chiedere la motivazione. Se l'insorgente riteneva che la decisione penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro la sentenza del giudice della Pretura penale, contestando l'infrazione in materia di circolazione stradale che gli veniva addebitata davanti alla Corte di appello e di revisione penale, onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede amministrativa. Tanto più che già davanti all'Esecutivo cantonale egli aveva negato il superamento del limite di velocità, contestando l'efficienza dell'apparecchio radar e la precisione delle sue misurazioni (cfr. ricorso al Governo, pag. 7, ad 5). La sua linea difensiva - che ha ribadito ancora in questa sede (cfr. ricorso, pag. 6-7, ad 4.2) - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Il ricorrente, nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, dopo avere annunciato l'appello, ha invece rinunciato a motivare la relativa dichiarazione e ritirato l'impugnativa, con conseguente stralcio della procedura. Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi, non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - in quanto assistito in quella fase da un legale cognito della materia - che i fatti accertati in sede penale sarebbero stati vincolanti anche per l'autorità amministrativa. Tanto più che la procedura amministrativa era stata sospesa proprio in attesa della conclusione del procedimento penale (cfr. decreto del 20 maggio 2019 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione in questa sede gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

E. 3.1

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso.

E. 3.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr).

E. 3.3

Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità all'interno della località di 21-24 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 126 II 196 consid. 2a). Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1). Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h all'interno della località costituisce quindi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli. Se il conducente ha dei precedenti, si applicano le misure viepiù severe previste all'art. 16 c cpv. 2 lett. a bis -e LCStr. Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non giustificano comunque di considerare il caso come di minore gravità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. fra le tante: STF 1C_293/2009 del 27 agosto 2009 consid. 2.3.2).

E. 3.4

Nel caso in esame, dagli atti emerge che il 24 maggio 2018 RI 1 ha superato di 27 km/h la velocità massima consentita all'interno della località di Manno, così come illustrato in narrativa. Egli ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione in modo grave ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16 c cpv. 1 lett. a e 90 cpv. 2 LCStr. L'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente dalle circostanze favorevoli in cui sarebbe stata commessa l'infrazione.

E. 3.5

Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr., fra le tante, STA 52.2019.364 del 20 novembre 2019 consid. 3.6). Giurisprudenza schematica da cui è eccezionalmente possibile scostarsi soltanto in presenza di ragioni particolari che facciano apparire la colpa del conducente come meno grave, segnatamente quando quest'ultimo ha seri motivi per credere di non trovarsi ancora (o di non trovarsi più) nella zona di limitazione della velocità (cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2 e rimandi). In concreto, l'insorgente sostiene che il limite di velocità vigente sul tratto di strada oggetto del rilevamento non sarebbe chiaro. Ritiene infatti che fra l'ultimo segnale indicante il limite di velocità da lui incontrato ("Velocità massima 50, Limite generale") - situato a oltre 1.6 km - e il luogo del controllo radar vi sarebbero diverse intersezioni (almeno due rotonde e un incrocio) che, giusta l'art. 16 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21), avrebbero reso caduco il suddetto limite. Inoltre, la configurazione dei luoghi (in particolare la scarsa densità edificatoria nella zona e la conformazione della strada, corrisponde nte in tutto e per tutto ad una corsia di accelerazione atta ad immettere i veicoli provenienti da Gravesano nella corsia in cui transitano quelli in uscita dall'autostrada) lo avrebbe indotto a ritenere che il limite fosse superiore a 50 km/h (cfr. ricorso, pag. 10 seg.). La tesi - che, come detto, il ricorrente ha rinunciato a portare avanti in sede penale, impugnando la sentenza della Pretura penale - è comunque priva di fondamento. L'insorgente stesso ammette infatti che l'ultimo segnale incontrato era il limite generale di 50 km/h (cfr. ricorso, pag. 10 e doc. E). Ora, la limitazione generale della velocità a 50 km/h non si interrompe alla prima o alle successive intersezioni ma si applica in tutta la zona molto fabbricata, all'interno delle località (art.

E. 3.6

Dagli atti risulta che in passato RI 1 è stato privato della patente già in due occasioni. In particolare, nel 2014 è stato oggetto di una revoca di tre mesi a seguito di un'infrazione grave, che ha finito di scontare il 19 marzo 2015. Il 24 maggio 2018 egli si è, come appena visto, reso autore di un'ulteriore infrazione grave giusta l'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr, avendo superato di 27 km/h il limite di 50 km/h vigente all'interno della località di Manno. Tale infrazione - commessa a distanza di meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un'infrazione di pari importanza perpetrata il 19 novembre 2014 - comporta già di per sé una revoca di ammonimento della durata minima di 12 mesi in base all'art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr. Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata all'insorgente occorre tuttavia tener presente la serietà della trasgressione di cui si è reso protagonista. L'infrazione è inoltre stata

commessa a distanza di soli tre anni e mezzo dalla scadenza della precedente sanzione impostagli in forza dell'art. 16 c LCStr e a meno di un anno e tre mesi dalla scadenza dell'ultima revoca inflittagli giusta l'art. 16 b LCStr (che ha finito di scontare il 28 febbraio 2017). Nel commisurare esattamente il periodo di revoca secondo i criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, anche il tempo trascorso dalla scadenza di una precedente revoca gioca infatti un ruolo decisivo, nel senso che una recidiva a breve termine va punita con maggiore severità di una nuova infrazione commessa al limite del periodo di prova (cfr. Cédric Mizel , *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 543 e rif.). Non può poi che essere biasimata la recidiva specifica delle infrazioni in cui è incorso, ciò che porta a dubitare che il ricorrente abbia veramente tratto un insegnamento dalle precedenti misure (cfr. Mizel , *ibidem*). Invano egli si prevale infine di un'asserita sua assoluta necessità professionale di condurre un veicolo a motore, ritenuto come la giurisprudenza riconosca tale esigenza con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (autisti di professione, conducenti di taxi ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (cfr. DTF 128 II 285 consid. 2.4, 123 II 572 consid. 2c; STA 52.2017.594 del 28 marzo 2018 consid. 3.2 e rif.). Ora, in concreto è evidente che nulla impedisce all'insorgente, progettista di impianti di riscaldamento, di utilizzare per gli spostamenti indispensabili allo svolgimento della sua attività i mezzi pubblici o di farsi accompagnare da terzi (cfr. STF 1C_178/2018 del 30 agosto 2018 consid. 3.3 e riferimenti). Lo stesso, in particolare la possibilità di chiedere l'aiuto di terzi (segnatamente amici o parenti), vale per quanto riguarda la sua attività di custode della capanna di _____. Gli inconvenienti legati alla revoca della licenza di condurre costituiscono del resto uno degli effetti volutamente punitivi e, dunque, preventivi di tale misura amministrativa, ragion per cui l'insorgente non può che rimproverare se stesso per la situazione in cui viene ora a trovarsi. Se ne deve concludere che, tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa, del consistente grado di colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente macchiata da due iscrizioni nel SIAC, segnatamente della recidiva in cui è incorso giusta l'art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr e del fatto che non ha una necessità professionale di guidare veicoli a motore, il provvedimento di revoca di 15 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Ancorché superiore al minimo legale di 12 mesi, una misura di tale ampiezza risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, fermo restando che previa frequentazione di un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità essa potrà essere ridotta in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LCStr (cfr. dispositivo n. 1.5 della risoluzione dipartimentale).

E. 3.7

Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 20 ottobre 2018 al 19 gennaio 2020 inclusi, ma le procedure ricorsuali che ha preferito affrontare hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che le infrazioni risalgono al maggio del 2018 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

E. 4

a cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]; cfr. pure art. 22 cpv. 3 OSStr); la stessa incomincia al segnale "Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1) e termina al segnale "Fine della velocità massima 50, Limite generale" (2.53.1; art. 4 a cpv. 2 ONC; cfr. pure art. 22 cpv. 3 OSStr). Non avendo il ricorrente mai preteso l'esistenza, prima del punto del rilevamento radar, di un segnale "Fine della velocità massima 50, Limite generale", non v'è motivo per ritenere che la limitazione a 50 km/h non fosse più valida nel punto del controllo e ciò indipendentemente dalla configurazione dei luoghi. Infatti, per dottrina e costante giurisprudenza, i segnali e le demarcazioni, quand'anche non siano collocati in modo regolare, devono in ogni modo essere osservati - salvo casi manifestamente eccezionali che in concreto non ricorrono - nella misura in cui creano per gli altri utenti della strada un'apparenza giuridica che merita di essere protetta (cfr. STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 4.2 che conferma la STA 52.2015.22 del 27 maggio 2015 consid. 3.2). Ne discende che l'insorgente non aveva e non poteva in ogni caso avere alcun serio motivo per ritenere di trovarsi in una zona in cui non vigeva il limite di 50 km/h, vista peraltro la senz'altro profonda conoscenza della strada in questione per chiunque sia, come lui, domiciliato nel relativamente vicino Comune di Pura. Non sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 27 km/h all'interno di una località - in dipendentemente dalle circostanze favorevoli (orario dell'infrazione, condizioni stradali e meteorologiche buone, buona visibilità, traffico debole) in cui sarebbe stata commessa l'infrazione, dalle specifi-cità della violazione (breve accelerazione per sfruttare il semaforo verde) e dall'effettivo pericolo creato - è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr. Un simile schematismo è infatti indispensabile per assicurare la parità di trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse in massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_293/2009 citata consid. 2.3.2). Resta pertanto unicamente da verificare se la revoca di 15 mesi disposta nei confronti del ricorrente sia giustificata e proporzionata.

E. 4.1

Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

E. 4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente
La
vicecancelliera